

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 31.05.2022

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20.30** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

STEFANO VESCOVI	Presente
CILLONI FABRIZIO	Presente
PAOLO FRANCIA	Presente
GIORGIA GRIMALDI	Assente
MAURO LUGARINI	Presente
MARCO PERVILLI	Presente
MARIO RATTU	Presente
DEVID SASSI	Assente
SAMUELE POLI	Presente
BERGIANTI ANNARITA	Presente
STEFANIA COLLI	Presente
LUCA MULE'	Presente
CEPELLI MICHELE	Presente

Pres.: 11

Ass.: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **STEFANO VESCOVI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Vicesindaco, Paolo Francia, Interviene il Sindaco, Stefano Vescovi.

Gli interventi sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTA la Legge 25 febbraio 2022 n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Milleproroghe), con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

DATO ATTO che il termine per le deliberazioni Tari per l'anno 2022 è stato posticipato al 31 maggio 2022, in applicazione dell'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per

l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

PRESO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Vezzano sul Crostolo è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 30 giugno 2021, con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2021 e si è preso atto del Piano Economico Finanziario 2021 predisposto da ATERSIR;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato dalla propria deliberazione n. 4 del 29 aprile 2022;

DATO ATTO CHE in data 17 maggio 2022 con Delibera di Consiglio di Ambito n. 45, ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) ha predisposto secondo i

contenuti dell'MTR ed approvato il Piano economico –finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia gestito da Iren Ambiente SpA, tra cui quello del Comune di Vezzano sul Crostolo;

DATO ATTO che:

- il totale del Piano Economico Finanziario di €. 673.735,10 viene ripartito tra quota variabile e quota fissa in base alle percentuali risultanti dal PEF con l'applicazione del limite alla crescita di cui all' art. 3 del MTR;
- in coerenza alla ripartizione della tariffa effettuata nell'anno 2021 tra UD e UND, si è attuata la seguente ripartizione: UD 79% e UND 21%;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadri-ripartizione del PEF, si è proceduto a determinare le Tariffe TARI per l'anno 2022, come dettagliato nelle tabelle allegate;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (TARI), ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo istituito;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
- dal 1° gennaio 2021 è stato istituito apposito codice tributo TEFA da parte dell'Agenzia delle Entrate (struttura di gestione dell'F24) per cui la stessa viene versata direttamente all'Ente beneficiario, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli **n.11**; contrari **nessuno**; astenuti **nessuno**, espressi nelle forme di legge da n.11 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Vezzano sul Crostolo approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 45 del 17/05/2022, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A);
- 2. DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, definite sulla base del Piano economico finanziario 2022 predisposto ed approvato da ATERSIR, come dettagliate all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3. DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- 4. DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5. DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 6. DI INVIARE** ad ATERSIR la presente deliberazione dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;

Con voti espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati: voti favorevoli **n.11**; contrari **nessuno**; astenuti **nessuno**,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/00.

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 31.05.2022

IL PRESIDENTE

STEFANO VESCOVI

IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

Il sottoscritto

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 31.05.2022

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI